



M.O.C.

**MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO
DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA**

01 Dicembre 2024



INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. PARTE GENERALE	6
2.1 La Normativa Safeguarding	6
2.2 Le finalità	6
2.3 I destinatari	7
2.4 Gli elementi costitutivi del Modello	7
2.5 Approccio metodologico adottato per la redazione del Modello	7
2.6 L'individuazione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione	8
2.7 L'individuazione delle specifiche situazioni di rischio	8
2.8 La valutazione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione	9
2.9 Il Responsabile Safeguarding	9
2.10 Il Sistema di Gestione delle Segnalazioni	11
2.11 Sistema Sanzionatorio	14
2.12 Organigramma	16
2.13 Modifiche e aggiornamento del Modello	16
2.14 Piano di formazione e attività di comunicazione concernente il Modello	16
3. PARTE SPECIALE	17
3.1 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso psicologico	17
3.2 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso fisico	22
3.3 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione della molestia sessuale	26
3.4 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso sessuale	30
3.5 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione della negligenza	34
3.6 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'incuria	38
3.7 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso di matrice religiosa	41
3.8 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo	45
3.9 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione di comportamenti discriminatori	50



1. DEFINIZIONI

Codice di Condotta o Codice di Condotta per la Safeguarding: indica il “Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” previsto dalla Normativa Safeguarding come *infra* definita e disciplinato nel dettaglio dagli articoli 10 e seguenti delle Linee Guida FIGC, come *infra* definite.

Decreto 231: indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.” e successive modificazioni e integrazioni.

Decreto Whistleblowing: indica il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 per l’“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Linee Guida FIGC: indica le Linee Guida adottate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con Delibera del 31 agosto 2023 (Comunicato Ufficiale 87/A) per la predisposizione, da parte delle società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Modello 231 o MOG 231: indica il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex Decreto 231.

Modello o Modello per la Safeguarding o MOC per Safeguarding o MOC Safeguarding: indica il “Modello Organizzativo e di Controllo dell’attività sportiva” ex Normativa Safeguarding.

Normativa Safeguarding: indica (i) le Linee Guida FIGC, unitamente al (ii) Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39 per l’“Attuazione dell’articolo 8 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, alla (iii) Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti.

Organizzazioni o Enti o Affiliati: le associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche tenute all’adozione, ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta in conformità alle Linee Guida FIGC.

Responsabile Safeguarding: soggetto responsabile di vigilare sull’efficace funzionamento e osservanza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, come *infra* definiti, nonché prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Ricevente: soggetto identificato appositamente per la ricezione delle Segnalazioni, come *infra* definite.

Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione.

Segnalato: soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione delle irregolarità, non conformità o comportamenti impropri oggetto della Segnalazione.

Segnalazione: comunicazione rivolta ai Riceventi delle Segnalazioni secondo le modalità previste dal Sistema di



Gestione delle Segnalazioni.



Sistema di Gestione delle Segnalazioni: indica un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.

Vittimizzazione Secondaria: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere nei confronti dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una Segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una Segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Premessa

FC MILANESE 1902 riconosce e si impegna a tutelare, adottando le più opportune misure organizzative e di controllo, il diritto fondamentale di tutti i tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo.

Tutti i tesserati hanno diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, e rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

Adozione del modello di organizzazione e controllo

Premesso quanto sopra, nell'ottica della pianificazione e gestione della propria attività tesa alla tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati, FC MILANESE 1902 ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e controllo descritte nel modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, approvato con delibera del proprio organo amministrativo.

Il coinvolgimento delle strutture organizzative

L'effettività e l'efficacia del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding possono essere garantite solo con la cooperazione di tutte le strutture organizzative del FC MILANESE 1902.

Tante più persone sono coinvolte nel processo di organizzazione e gestione del rischio di condotte lesive, tanto più alta è la probabilità di individuare e prevenire potenziali violazioni e, dunque, più efficiente il sistema di prevenzione.

Il coinvolgimento di tutte le strutture organizzative è dunque essenziale per ridurre il rischio di comportamenti non conformi, implementando la diffusione della consapevolezza sulle politiche, le norme e i regolamenti adottati.



Il MOC Safeguarding

Per prevenire il rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione, in qualsiasi forma, il MOC Safeguarding si compone di una:

A. PARTE GENERALE

Nella quale sono descritti il contenuto della Normativa Safeguarding, le finalità del Modello per la Safeguarding, l'approccio metodologico adottato per la elaborazione del Modello per la Safeguarding, le condotte vietate, le specifiche situazioni di rischio nelle quali tali condotte possono verificarsi, gli elementi costitutivi del Modello per la Safeguarding e i risultati della mappatura dei rischi.

Nello specifico, la Parte Generale contiene:

Disposizioni per la prevenzione e la gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni:

- l'individuazione delle specifiche situazioni di rischio nel cui ambito possono essere commesse le condotte vietate;
- la valutazione dell'esposizione ai rischi di commissione di condotte vietate.

Disposizioni per il contrasto di comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni:

- adeguati provvedimenti di risposta immediata;
- la predisposizione di un sistema di segnalazioni endoassociativo affidabile e sicuro, che garantisca la riservatezza delle segnalazioni e la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- l'adozione di apposite misure per la prevenzione di qualsiasi forma di vittimizzazione dei tesserati che abbiano in buona fede effettuato una Segnalazione.

Disposizioni per

- la nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con individuazione dei requisiti e delle procedure per la nomina, dei suoi compiti e dei suoi doveri;
- l'adozione di un sistema sanzionatorio per (i) le violazioni di principi, delle norme di comportamento e delle misure previste nel Modello per la Safeguarding e nel Codice di Condotta per la Safeguarding, (ii) abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

B. PARTE SPECIALE

Contenente l'individuazione di specifiche norme di condotta e dei protocolli ritenuti adeguati a mitigare il rischio di commissione di ogni condotta vietata.



2. PARTE GENERALE

2.1 La Normativa Safeguarding

L'art. 16 del D. Lgs. 28 Febbraio 2021, n. 39 si pone l'obiettivo di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di "safeguarding".

A tal fine, la norma ha introdotto:

- a) innanzitutto l'obbligo per le Federazioni sportive nazionali (tra cui la stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC), le Discipline sportive associative, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), di redigere entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (e quindi entro il termine del 31 Agosto 2023), delle apposite linee guida per la predisposizione, da parte degli affiliati, di Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, o orientamento sessuale;
- b) il correlato obbligo per le Associazioni e le Società sportive professionistiche e dilettantistiche affiliate di adottare propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformi alle Linee Guida emanate dell'ente di affiliazione entro 12 mesi dalla loro comunicazione.

Per adempiere all'obbligo sub a) in data 31 Agosto 2023 la FIGC ha quindi pubblicato il Comunicato Ufficiale 87/A contenente le Linee Guida FIGC per la predisposizione, da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche e professionistiche affiliate, dei richiamati Modelli e Codici di Condotta per la Safeguarding; documenti che le Affiliate, per adempiere all'obbligo sub b), dovranno predisporre e adottare entro il 31 Agosto 2024.

Come ulteriormente precisato dall'art. 16 del D.lgs. 39/2021, la FIGC dovrà rielaborare le proprie Linee Guida ogni quattro anni, mentre le Affiliate saranno chiamate a loro volta ad adeguare i propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformemente agli aggiornamenti delle Linee Guida FIGC.

Il CONI con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha istituito "l'Osservatorio permanente Coni per le Politiche di Safeguarding", che ha adottato i Principi Fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Nel quadro normativo di riferimento deve inoltre citarsi il nuovo comma 7 dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana, comma introdotto dall'art. 1, comma 1, L. cost. 26.9.2023 n. 1, pubblicata in G.U. 7.10.2023 n. 235, ai sensi del quale ***"la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme"***.

2.2 Le finalità

Attraverso il presente documento, FC MILANESE 1902 intende stabilire il proprio assetto organizzativo e di controllo per la prevenzione di molestie, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 198/2006, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

In particolare, oltre che adempiere alle previsioni di legge e alle Linee Guida FIGC, FC MILANESE 1902 intende:



- promuovere un ambiente sportivo sano e inclusivo;
- tutelare il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati;
- adottare misure organizzative e di controllo adeguate rispetto alla propria struttura al fine di prevenire ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- diffondere e consolidare una cultura della prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
- fornire adeguata informazione ai Destinatari, anche minorenni, in merito alle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione;
- coinvolgere tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano all'attività sportiva nelle politiche di prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
- promuovere l'adozione di comportamenti virtuosi;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari in ordine ai propri diritti, ma anche in ordine ai propri doveri e alle proprie responsabilità in materia di politiche di safeguarding;
- definire le conseguenze anche sanzionatorie che possono derivare dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
- prevedere idonee misure di trasmissione delle informazioni al Responsabile Safeguarding, oltre che alla Commissione Federale responsabile per le politiche di safeguarding e alla Procura Federale, ove competenti.

2.3 I destinatari

Il Modello si rivolge a tutti i soggetti (i "**Destinatari**") come di seguito individuati:

- i. tutti i tesserati del FC MILANESE 1902;
- ii. tutti coloro che, con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con FC MILANESE 1902 o comunque partecipino alla sua attività (ad es. dirigenti, atleti, tecnici, ecc.);
- iii. genitori e tutori;
- iv. il personale dipendente, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti).

2.4 Gli elementi costitutivi del Modello

Il Modello Safeguarding adottato da FC MILANESE 1902 è costituito dal presente documento articolato nella Parte Generale e nella Parte Speciale.

Ne costituisce parte integrante anche il Codice di Condotta per la Safeguarding.

2.5 Approccio metodologico adottato per la redazione del Modello

Il Modello è stato elaborato tenendo conto delle caratteristiche specifiche del FC MILANESE 1902 della sua struttura, nonché della sua natura e dimensioni.



Resta inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione del FC MILANESE 1902.

2.6 L'individuazione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione

FC MILANESE 1902, tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, ha valutato di essere esposta al rischio di commissione di tutte le condotte di abuso, violenza e discriminazione:

- abuso psicologico;
- abuso fisico;
- molestia sessuale;
- abuso sessuale;
- negligenza;
- incuria;
- abuso di matrice religiosa;
- bullismo e cyberbullismo;
- comportamenti discriminatori.

[per il dettaglio sulle condotte vietate e i comportamenti in cui si possono sostanziare, è possibile fare riferimento alla Parte Seconda delle Istruzioni applicative delle Linee Guida FIGC in materia di Safeguarding: "Istruzioni operative per l'individuazione e la valutazione del rischio"]

2.7 L'individuazione delle specifiche situazioni di rischio

Tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività FC MILANESE 1902, ha altresì valutato che le principali situazioni nelle quali è esposta al rischio di commissione di una qualsiasi forma di condotta di abuso, violenza e discriminazione sono le seguenti:

SITUAZIONI SPECIFICHE DI RISCHIO
Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica
Viaggi, trasferte e pernotti
Trattamenti e prestazioni sanitarie
Manifestazioni sportive di qualsiasi livello



**TUTELA
MINORI**



Relazioni personali



**TUTELA
MINORI**



Attività correlate (es. utilizzo di social network)

2.8 La valutazione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione

Per ciascuna condotta individuata, FC MILANESE 1902 valuta il proprio grado di esposizione al rischio prendendo in considerazione sia la probabilità di accadimento che il potenziale impatto.

Ai fini della valutazione della probabilità di accadimento si potrà tener conto dei seguenti indici:

- la frequenza delle situazioni specifiche in cui le condotte potrebbero verificarsi (per esempio situazioni che comportano un contatto fisico ravvicinato);
- la storicità: eventi simili che si sono già riscontrati nel contesto del FC MILANESE 1902 (circostanza che aumenta il grado di probabilità) o in altre organizzazioni o sono riscontrati in letteratura;
- la presenza di soggetti già coinvolti in eventi simili anche in altre organizzazioni.

Ai fini del calcolo dell'impatto si potranno prendere in considerazione a titolo esemplificativo:

- la natura delle possibili conseguenze della condotta;
- il numero di persone coinvolte al verificarsi della condotta vietata;
- la possibilità di intervento prima dell'accadimento dell'evento;
- la minore età, condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima;
- la prevedibilità delle conseguenze.

2.9 Il Responsabile Safeguarding

E' nominato il Responsabile Safeguarding con lo scopo di vigilare sull'efficace funzionamento e osservanza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Compiti

Al Responsabile spettano i seguenti compiti:

➤ attività di monitoraggio:

- per la verifica dell'idoneità del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e della loro effettività e dell'adeguatezza nel tempo;
- per la vigilanza sul funzionamento del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e sulla loro osservanza da parte di tutti i Destinatari;

➤ attività di impulso per l'aggiornamento del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding:



- inoltra, se necessario, proposte di aggiornamento e/o correzione del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding agli organi di amministrazione dell'FC MILANESE 1902 e verifica successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni adottate;
- monitora annualmente l'adeguatezza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, sviluppando e attuando piani di azioni ove siano riscontrate criticità;
- **funzione consultiva;**
- **adozione di provvedimenti di quick - response;**
- **gestione della trasmissione delle informazioni (flussi informativi) in entrata e in uscita;**
- **gestione delle Segnalazioni;**
- **cura della formazione;**
- **attivazione del procedimento sanzionatorio:** il Responsabile Safeguarding, accertata la violazione del MOC Safeguarding o del Codice di Condotta per la Safeguarding, ne dà comunicazioni alle funzioni competenti del FC MILANESE 1902, previa proposizione della sanzione disciplinare da comminare, al fine di attivare il procedimento sanzionatorio;
- **collaborazione con le strutture del FC MILANESE 1902;**
- **collaborazione con gli altri organi federali e le autorità esterne.**

Poteri

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati in precedenza ed in ottemperanza con quanto disposto dall'art. 5, comma 2 delle Linee Guida FIGC, al Responsabile Safeguarding spetta il potere di:

- accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto comunque della normativa sul trattamento dei dati personali;
- effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche, audizioni e ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni e attività, del supporto tecnico delle funzioni interne al FC MILANESE 1902;
- favorire la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Doveri

Il Responsabile Safeguarding ha il dovere di:

- documentare la propria attività e conservare tutte le informazioni, la documentazione, il materiale relativo ai controlli svolti, alle riunioni effettuate e comunque in generale tutto il materiale afferente all'espletamento dei suoi compiti;
- rispettare gli obblighi di riservatezza.



**TUTELA
MINORI**



Requisiti



Il Responsabile Safeguarding deve possedere i requisiti di competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale.

Non può essere nominato Responsabile Safeguarding chi ha subito una condanna penale, anche non definitiva, per reati non colposi.

Nomina e durata della carica

Il Responsabile Safeguarding è nominato dall'organo direttivo del FC MILANESE 1902 e dura in carica 1 (uno) anni e può essere riconfermato.

In ogni caso, il Responsabile Safeguarding rimane in carica fino alla nomina del proprio successore, salvo quanto successivamente previsto.

La cessazione dalla carica può essere determinata oltre che dalla scadenza del termine, anche da rinuncia, revoca o morte del Responsabile Safeguarding.

La rinuncia da parte del Responsabile Safeguarding può essere esercitata in qualsiasi momento, salvo un congruo preavviso, e deve essere comunicata ai competenti organi del FC MILANESE 1902 per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La revoca dell'incarico conferito al Responsabile Safeguarding può essere deliberata dai competenti organi del FC MILANESE 1902 per giusta causa ed in ogni caso sentito l'interessato.

Tracciabilità e trasparenza dell'attività

Il Responsabile Safeguarding deve mantenere un registro dettagliato di tutte le attività di formazione, segnalazioni ricevute e le eventuali azioni intraprese, al fine di facilitare anche la trasparenza e la rendicontazione, e permettendo anche di analizzare i dati nel tempo per individuare tendenze e sviluppare strategie preventive più efficaci.

Trasmissione delle informazioni agli altri organi

Il Responsabile Safeguarding deve interfacciarsi con l'organo di amministrazione del FC MILANESE 1902 per informarlo sullo stato di implementazione del Modello per la Safeguarding e su tutte le questioni rilevanti.

Deve inoltre interfacciarsi con la Commissione Federale della FIGC responsabile delle politiche di Safeguarding per ogni eventuale aspetto critico che possa emergere nell'ambito del suo incarico, e con la Procura Federale, ove competente.

Pubblicità della nomina

FC MILANESE 1902 rende pubblica la nomina del Responsabile Safeguarding, il nominativo e i suoi dati di contatto, dandone comunicazione mediante affissione presso la sede e pubblicazione sul sito internet. La nomina del Responsabile viene inoltre comunicata alla Commissione Federale della FIGC responsabile per le politiche di Safeguarding.

2.10 Il Sistema di Gestione delle Segnalazioni



**TUTELA
MINORI**

SETTORE
GIOVANILE E
SOLARTECO



Dovere di Segnalazione



Chiunque abbia conoscenza di una violazione del Modello Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding o di comportamenti anche solo potenzialmente lesivi che potrebbero integrare una fattispecie di abuso, violenza o discriminazione, e' tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile Safeguarding tramite gli appositi canali di Segnalazione di seguito dettagliati.

Sono vietate le Segnalazioni manifestamente infondate e quelle effettuate in mala fede e costituiscono una violazione del presente Modello e, pertanto, potranno essere sanzionate ai sensi di quanto previsto nel successivo paragrafo 2.11.

Sistema di Segnalazione

La Segnalazione puo` essere effettuata tramite i seguenti canali:

Il Sistema di Segnalazione garantisce la riservatezza del Segnalante e della Segnalazione limitando, tra l'altro, la circolazione di tutte le informazioni relative alla Segnalazione stessa.

Sono vietate le forme di Vittimizzazione Secondaria del Segnalante, di chi lo abbia assistito o sostenuto nell'effettuare una denuncia o una Segnalazione e di chi abbia reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni.

Elementi della Segnalazione

La Segnalazione deve contenere:

- una descrizione precisa dei fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione del/i Segnalato/i quale/i persona/e responsabile/i della/e violazione/i oggetto della Segnalazione, nonche' eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di Segnalazione;
- tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della fondatezza della Segnalazione.

Soggetti Riceventi le Segnalazioni

Il soggetto Ricevente delle Segnalazioni e` il Responsabile Safeguarding.

Il soggetto Ricevente le Segnalazioni che concernono il Responsabile Safeguarding e` **MANCONI LIRIO**

Modalità di gestione delle Segnalazioni

Il processo di gestione delle Segnalazioni si articola nelle seguenti fasi:

1) Analisi preliminare della Segnalazione

Il Ricevente la Segnalazione deve verificare che la stessa abbia ad oggetto comportamenti lesivi dei principi di condotta del FC MILANESE 1902 espressi nel Modello per la Safeguarding e nel Codice Condotta per la Safeguarding.

2) Adozione di provvedimenti di risposta immediata

In caso di necessità, il Ricevente la Segnalazione, in qualunque modo acquisita (anche tramite conoscenza diretta), adotta ogni iniziativa ritenuta necessaria, anche in via d'urgenza (provvedimenti di quick - response), per:



- la prevenzione di tutte le forme di abuso, violenza e discriminazione eliminando ogni forma di pericolo;
- l'immediata cessazione delle forme di abuso in corso; e
- evitare ogni possibile reiterazione della violazione,

operando eventualmente a supporto della vittima.

Tali misure possono essere adottate anche in attesa dell'intervento degli altri organi di giustizia e a prescindere dall'effettuazione dell'istruttoria relativa alla Segnalazione.

In ogni caso, i provvedimenti di quick - response rispettano il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni e qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

3) Istruttoria e accertamento della Segnalazione

L'obiettivo della fase di accertamento della Segnalazione è di procedere con le verifiche, le analisi e le valutazioni specifiche per riscontrare l'avvenuta violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding, nonché la commissione delle fattispecie che in qualunque modo possano configurare una ipotesi di abuso psicologico, abuso fisico, molestie e abusi sessuali, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo e qualsivoglia comportamento discriminatorio; ciò ferme restando le eventuali indagini della Procura Federale e/o degli altri organi di giustizia ordinaria. Ove la Segnalazione sia effettuata con un grado di dettaglio non sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno della Segnalazione stessa, a condizione che il Segnalante non sia anonimo, i Riceventi la Segnalazione potranno interagire con lo stesso utilizzando modalità adeguate a mantenerne la riservatezza, al fine di acquisire elementi ulteriori e prima di archivarla.

Nello svolgimento dell'istruttoria, i Riceventi hanno la facoltà di:

- (i) sentire eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- (ii) avvalersi dell'ausilio di altri soggetti interni o esterni al FC MILANESE 1902 in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, a condizione che:
 - il coinvolgimento di tali soggetti sia strettamente necessario per svolgere una corretta analisi della Segnalazione e per valutarne la fondatezza o meno;
 - tali soggetti assumano un obbligo di riservatezza quantomeno pari a quello gravante sui Riceventi la Segnalazione;
 - tali soggetti siano messi a conoscenza unicamente delle informazioni contenute nella Segnalazione che sono strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività a loro richieste;
 - venga tenuta traccia scritta dei soggetti ulteriori coinvolti nel processo di analisi della Segnalazione e ne vengano documentate le attività.

In ogni caso, tutte le attività istruttorie devono essere compiute in modo tale da garantire la tempestiva ed efficace gestione delle Segnalazioni, con l'obiettivo di sanzionare celermente ogni violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding.



I Riceventi la Segnalazione e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti hanno l'obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della Segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della Segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della Segnalazione. In tal caso, dovranno dichiarare l'esistenza del conflitto di interesse all'organo amministrativo del FC MILANESE 1902 che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della Segnalazione interessata.

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte dei Riceventi, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle norme di legge, degli accordi collettivi e dei CCNL applicabili, del sistema sanzionatorio nei casi in cui quest'ultimo sia applicabile e fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli organi di giustizia federali.

4) Chiusura delle operazioni di gestione della segnalazione

All'esito della chiusura delle operazioni di analisi preliminare della Segnalazione, ovvero di istruttoria e accertamento della stessa, il Ricevente, ove ritenga che vi sia stata una violazione del Modello per la Safeguarding o del Codice di Condotta per la Safeguarding, attiva il procedimento sanzionatorio.

Dovere di astensione

Il Ricevente la Segnalazione e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti hanno l'obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della Segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della Segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della Segnalazione. In tal caso, dovranno dichiarare l'esistenza del conflitto di interesse all'organo amministrativo del FC MILANESE 1902 che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della Segnalazione interessata.

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte dei Riceventi la stessa, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle norme di legge, dei CCNL applicabili, del sistema disciplinare adottato dal FC MILANESE 1902 e fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli Organi di giustizia federali.

Conservazione della documentazione inerente alla Segnalazione

FC MILANESE 1902 archivia la documentazione relativa alla Segnalazione con modalità atte a preservarla nel rispetto della Normativa Privacy e dei requisiti di riservatezza della Segnalazione, del Segnalante e del Segnalato.

2.11 Sistema Sanzionatorio

Il Modello Safeguarding e il Codice di Condotta per la Safeguarding possono considerarsi efficacemente implementati solo se includono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto delle misure indicate.

Violazioni sanzionabili

Rappresenta illecito disciplinare e, pertanto, sanzionabile:

- a. qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. la violazione delle disposizioni contenute all'interno del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding;



- c. l'omissione o la violazione, anche singola, di qualsiasi protocollo o prescrizione del MOC Safeguarding;
- d. l'ostacolo ai controlli e l'ingiustificato impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti incaricati dei controlli sulle procedure e sulle decisioni, incluso il Responsabile Safeguarding, e altre azioni finalizzate alla violazione o elusione del sistema di controllo, come la distruzione o l'alterazione della documentazione prescritta dal Modello per la Safeguarding.
- e. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta per le situazioni specifiche di rischio;
- f. qualsiasi atto di Vittimizzazione Secondaria nei confronti di un Segnalante;
- g. eventuali abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. f) delle Linee Guida FIGC.

Con specifico riferimento ai dirigenti, costituisce altresì illecito disciplinare:

- a. la mancata formazione e/o il mancato aggiornamento e/o l'omessa comunicazione al personale operante alle proprie dipendenze delle procedure e delle prescrizioni del Modello di Safeguarding;
- a. l'omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello di Safeguarding da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree specifiche di rischio;
- b. l'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello per la Safeguarding.

Il principio di proporzionalità

Nell'irrogazione della sanzione si dovrà rispettare il principio di proporzionalità della sanzione stessa, tenendo in considerazione la natura e la gravità della violazione, il numero di violazioni o qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico fisiche della vittima).

Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I provvedimenti disciplinari dovranno essere comminati in ossequio a quanto previsto dalle procedure dell'Art. 7 della Legge 30 Maggio 1970, n. 300 (il c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicabile, oltre che nel rispetto delle procedure ivi stabilite.

Si rappresentano di seguito le sanzioni applicabili:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa di importo nei limiti di legge;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al massimo consentito dalle leggi applicabili;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.



**TUTELA
MINORI**

SETTORE
GIOVANILE E
SODALISTICO



Sanzioni nei confronti dei dirigenti con contratto di lavoro subordinato



Qualora la violazione sia commessa da parte di dirigenti, si applicheranno, nei confronti degli stessi, le misure sanzionatorie in conformita` a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a questi applicabile. Al dirigente potranno anche essere revocati gli incarichi, le procure o le deleghe eventualmente conferitegli.

Sanzioni nei confronti di altri soggetti

Nei confronti dei soggetti Destinatari del MOC Safeguarding che non sono legati al FC MILANESE 1902 da un rapporto di lavoro di natura dipendente, , si applicheranno i rimedi contrattuali e giuridici azionabili.

Quantomeno per i contratti con terzi coinvolti in attivita` particolarmente a rischio (es. operatori sanitari), si dovra` prevedere apposita clausola risolutiva espressa per le violazioni del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, da considerarsi come fattispecie integranti un grave inadempimento contrattuale.

Violazioni da parte dei minori

Quando il soggetto autore dell'infrazione e` un minore, prima di proporre la sanzione, quantomeno per le infrazioni piu` gravi, il Responsabile Safeguarding si confronta con il presidio specifico della FIGC.

2.12 Organigramma

Vedasi organigramma allegato al presente documento.

2.13 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello per la Safeguarding deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del competente organo amministrativo del FC MILANESE 1902 anche su proposta del responsabile Safeguarding, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attivita` dell'FC MILANESE 1902;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione.

FC MILANESE 1902 aggiorna il proprio Modello Safeguarding con cadenza almeno quadriennale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2 delle Linee Guida FIGC, e in ogni caso al verificarsi di mutamenti normativi e/o nella propria struttura organizzativa che abbiano impatto sul Modello Safeguarding.

In ogni caso, come previsto dalla lettera i) del paragrafo I, numero iii, dell'art. 5 delle Linee Guida FIGC, FC MILANESE 1902 deve fare una valutazione annuale delle misure adottate, sviluppando e attuando un piano di azione per risolvere le criticita`, ove riscontrate.

2.14 Piano di formazione e attivita` di comunicazione concernente il Modello

Attivita` di comunicazione

FC MILANESE 1902 rende pubblici il Modello per la Safeguarding, il Codice di Condotta per la Safeguarding e i relativi aggiornamenti dandone comunicazione mediante affissione presso la sede e pubblicazione sul sito internet.

FC MILANESE 1902 al momento del tesseramento, informa il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilita` genitoriale o i soggetti cui e` affidata la cura degli atleti, del Modello per la Safeguarding, del Codice di



**TUTELA
MINORI**



Condotta per la Safeguarding nonche' del nominativo e dei contatti del Responsabile Safeguarding.



Il Modello per la Safeguarding, il Codice di Condotta per la Safeguarding e i relativi aggiornamenti sono inoltre comunicati alla Commissione Federale della FIGC responsabile per le politiche di Safeguarding.

Piano di formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui alle Linee Guida FIGC e al Modello per la Safeguarding, è fondamentale ai fini dell'effettività del modello stesso ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione:

- (i) della qualifica dei tesserati (allenatori, dirigenti, atleti etc.) e della loro età;
- (ii) del livello di rischio dell'area in cui operano.

FC MILANESE 1902, anche tramite il Responsabile Safeguarding, cura la formazione sul Modello per la Safeguarding attraverso l'organizzazione di corsi di formazione personalizzati sulla specifica realtà aziendale, la diffusione di materiale didattico e l'organizzazione di test di valutazione delle conoscenze acquisite.

L'ingiustificata assenza all'attività di formazione da parte dei destinatari della stessa costituisce una violazione dei principi contenuti nel Modello per la Safeguarding nonché nel Codice di Condotta per la Safeguarding e, pertanto, potrà essere sanzionata ai sensi di quanto indicato nel paragrafo sul sistema sanzionatorio.

3. PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello Safeguarding contiene l'individuazione di specifiche norme di condotta e dei protocolli ritenuti adeguati a mitigare il rischio di commissione di ogni condotta vietata.

3.1 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso psicologico

Condotta
Abuso psicologico
Situazioni specifiche di rischio individuate nell'FC MILANESE 1902 nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata
<p>A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa, in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprecare verso un tesserato, connotandolo come perdente e/o incapace per non aver portato a compimento l'attività di competenza o, nel caso di un atleta, per non avere giocato bene una partita o aver sbagliato un rigore; • umiliare un tesserato o farlo sentire inadeguato;

- prendersi gioco di un tesserato o incoraggiare altri tesserati a prendersene gioco;
- fare favoritismi tra tesserati appartenenti a un medesimo contesto (ad esempio all'interno della squadra, favorendo alcuni atleti a discapito degli altri);
- minacciare o maltrattare verbalmente un tesserato;
- ignorare, escludere e/o non lodare sufficientemente un tesserato;
- criticare per l'aspetto fisico un tesserato;
- umiliare un tesserato a causa delle sue prestazioni;
- agire con comportamenti inappropriati e violenti nel contesto associativo, in panchina o sugli spalti (insulti, minacce o aggressioni).

Grado di probabilità

- improbabile
- poco probabile
- molto probabile
- altamente probabile

Grado di impatto

- lieve
- medio
- grave
- gravissimo

Altre possibili valutazioni

Grado di rischio inerente

- alto
- medio
- basso

Norme di condotta



**TUTELA
MINORI**

SETTORE
GIOVANILE E
SOLARTECO



Tutti i Tesserati devono:

- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I dirigenti sportivi e tecnici devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
- garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;
- non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- ove ne riscontrino la necessità, farsi promotori, presso le competenti strutture dell' FC MILANESE 1902 affinché siano previste le necessarie forme di supporto psicologico a favore dei tesserati, specie se minori;



- in merito all'attività sportiva degli atleti minori, fornire feedback costruttivi, concentrandosi sui progressi e sugli sforzi degli atleti, piuttosto che sul risultato della singola competizione;
- farsi promotori dell'organizzazione di programmi (workshops, seminari, corsi di formazione) volti a ridurre il rischio di abusi psicologici, attraverso il rispetto reciproco, la comunicazione positiva e la gestione delle emozioni.

Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino se' o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I genitori e i sostenitori devono:

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati.

Presidi di controllo adottati dall'FC MILANESE 1902

- Codice di Condotta Etica;
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;
- Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);



**TUTELA
MINORI**



- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding;

3.2 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso fisico

Condotta	
Abuso fisico	
Situazioni specifiche di rischio individuate nell'FC MILANESE 1902 nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
<p>A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • colpire un tesserato perché disturba o disattende le indicazioni date (ad esempio colpire un atleta durante la sessione di allenamento perché non ascolta le indicazioni dell'allenatore); • obbligare un tesserato ammalato a svolgere comunque l'attività di competenza; • imporre il gioco aggressivo di squadra e individuale, potenzialmente pericoloso per la salute dei tesserati; • prescrivere / somministrare sostanze dopanti agli atleti. 	
Grado di probabilità	Grado di impatto
<input type="checkbox"/> improbabile <input checked="" type="checkbox"/> poco probabile <input type="checkbox"/> molto probabile <input type="checkbox"/> altamente probabile	<input type="checkbox"/> lieve <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> grave <input type="checkbox"/> gravissimo
Altre possibili valutazioni	

Grado di rischio inerente

- alto
- medio
- basso

Norme di condotta

Tutti i Tesserati devono:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;

I dirigenti sportivi e tecnici devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuit  sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonch  sulle piu` moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- garantire la presenza di piu` collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attivita` che coinvolgono minori;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
- non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- individuare tra di loro la figura piu` appropriata, in relazione all'eta` degli atleti, ad intrattenere un dialogo continuo con gli stessi fine di scorgerne segni di malessere.

Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarieta` tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino se` o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignita`, la salute e il benessere degli altri atleti e, piu` in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attivita` sportive;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attivita` sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilita` genitoriale o ai soggetti cui e` affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I genitori e i sostenitori devono:

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- non sottoporre nessun atleta ad una punizione che possa essere ricondotta ad un abuso fisico.



**TUTELA
MINORI**



Presidi di controllo adottati dal FC MILANESE 1902

- Codice di Condotta Etica;
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Attivita` di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;
- Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);
- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding;

3.3 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione della molestia sessuale

Condotta	
Molestia sessuale	
Situazioni specifiche di rischio individuate nell'FC MILANESE 1902 nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
<p>A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fare commenti espliciti o volgari sul corpo di un tesserato; • fare battute sessuali che mettano a disagio il tesserato; • toccare, abbracciare o baciare un tesserato senza il consenso; 	
Grado di probabilità	Grado di impatto
<input type="checkbox"/> improbabile <input checked="" type="checkbox"/> poco probabile <input type="checkbox"/> molto probabile <input type="checkbox"/> altamente probabile	<input type="checkbox"/> lieve <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> grave <input type="checkbox"/> gravissimo
Altre possibili valutazioni	



**TUTELA
MINORI**



Grado di rischio inerente

- alto
- medio
- basso

Norme di condotta

Tutti i Tesserati devono:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I dirigenti sportivi e tecnici devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;



**TUTELA
MINORI**





**TUTELA
MINORI**



- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
- organizzare eventuali trasferte che richiedono il pernottamento in hotel evitando che dirigenti e allenatori siano nella stessa stanza degli atleti;
- limitare l'accesso alle strutture del FC MILANESE 1902 solo al personale autorizzato
- adoperarsi affinché nelle strutture del FC MILANESE 1902 vi siano sempre, durante le attività sportive di atleti minori, almeno due soggetti adulti

Gli atleti devono:

- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino se' o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti diffamanti a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.



I genitori e i sostenitori devono:

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori.

Presidi di controllo adottati dal FC MILANESE 1902

- Codice di Condotta Etica;
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Attivita` di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;
- Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);
- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding;

3.4 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso sessuale

Condotta	
Abuso sessuale	
Situazioni specifiche di rischio individuate nell'FC MILANESE 1902 nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
<p>A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fotografare tesserati atleti nudi nell'ambiente dello spogliatoio/sotto la doccia; • fare apprezzamenti fisici inappropriati verso un tesserato; • ricercare e creare un contatto fisico non necessario con un tesserato adducendo al benessere fisico dello stesso; • un tesserato è oggetto di commenti erotici, osceni o di natura sessuale; • intraprendere una relazione sessuale con un tesserato minorenni, o incapace di intendere o incosciente o non completamente cosciente (per uso volontario o involontario di alcool e/o droghe). 	
Grado di probabilità	Grado di impatto
<input type="checkbox"/> improbabile <input checked="" type="checkbox"/> poco probabile <input type="checkbox"/> molto probabile <input type="checkbox"/> altamente probabile	<input type="checkbox"/> lieve <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> grave <input type="checkbox"/> gravissimo
Altre possibili valutazioni	



Grado di rischio inerente	
<input type="checkbox"/>	alto
<input checked="" type="checkbox"/>	medio
<input type="checkbox"/>	basso
Norme di condotta	

Tutti i Tesserati devono:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I dirigenti sportivi e tecnici devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;



- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilita` genitoriale o i soggetti cui e` affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- garantire la presenza di piu` collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attivita` che coinvolgono minori;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuita` sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonche` sulle piu` moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Gli atleti devono:

- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino se` o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attivita` sportive;
- rispettare la privacy dei compagni di squadra negli spogliatoi e nelle aree di cambio;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilita` genitoriale o ai soggetti cui e` affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- evitare contatti e situazioni di intimita` con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilita` genitoriale o ai soggetti cui e` affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonche` al Responsabile;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I genitori e i sostenitori devono:

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;



- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori.

Presidi di controllo adottati dal FC MILANESE 1902

- Codice di Condotta Etica;
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Attivita` di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;
- Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);
- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding;

3.5 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione della negligenza

Condotta	
Negligenza	
Situazioni specifiche di rischio individuate nel FC MILANESE 1902 nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
<p>A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancata supervisione del tesserato (specie se minorenni), in occasione a titolo esemplificativo di trasferte, viaggi e pernottamenti; • non intervenire in caso di evidenti segnali di disagio e malessere del tesserato (specie se minorenni), quali, a titolo esemplificativo, disturbi nell'alimentazione o cambiamenti comportamentali repentini; • non fornire equipaggiamento/kit adeguato a svolgere l'attività in sicurezza 	
Grado di probabilità	Grado di impatto
<input type="checkbox"/> improbabile <input checked="" type="checkbox"/> poco probabile <input type="checkbox"/> molto probabile <input type="checkbox"/> altamente probabile	<input type="checkbox"/> lieve <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> grave <input type="checkbox"/> gravissimo
Altre possibili valutazioni	



Grado di rischio inerente	
<input type="checkbox"/>	alto
<input checked="" type="checkbox"/>	medio
<input type="checkbox"/>	basso
Norme di condotta	

Tutti i Tesserati devono:

- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I dirigenti sportivi e tecnici devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;



- comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Gli atleti devono:

- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- in occasione di trasferte e spostamenti (con particolare riferimento ai minori), gli atleti devono sempre diligentemente attenersi alle istruzioni ed alle regole impartite loro dagli adulti accompagnatori, nonché seguire i consigli dispensati da questi ultimi;

- in caso di pernottamento, non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto. Dev'essere fornita, in anticipo ed in maniera dettagliata, ai minori di età superiore a 14 anni e comunque ai genitori, tutori o legali rappresentanti, qualsiasi informazione riguardante la struttura individuata e la modalità di composizione delle stanze, nonché la relativa rooming list che potrà subire eventuali variazioni, sempre nel rispetto dei criteri summenzionati e soltanto con il consenso degli organizzatori/responsabili;
- assumere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale di gara, degli impianti sportivi, degli alberghi, autisti, guide, ecc.) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro, nonché evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti diffamatori a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I genitori e i sostenitori devono:

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- in occasione di trasferte e spostamenti di minori, gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere degli atleti, in quanto i genitori affidano loro la custodia dei figli, dal momento in cui li accompagnano al punto di incontro concordato per la partenza e fino a quando non fanno rientro a casa.

Presidi di controllo adottati dal FC MILANESE 1902

- Codice di Condotta Etica;
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;
- Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);
- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding;

3.6 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'incuria

Condotta	
Incuria	
Situazioni specifiche di rischio individuate nel FC MILANESE 1902 nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
<p>A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non prestare le corrette e necessarie cure mediche ai tesserati infortunati; • non prestare il necessario supporto psicologico e/o emotivo al tesserato che lo richiede o che mostra segni di debolezza. 	
Grado di probabilità	Grado di impatto
<input type="checkbox"/> improbabile <input checked="" type="checkbox"/> poco probabile <input type="checkbox"/> molto probabile <input type="checkbox"/> altamente probabile	<input type="checkbox"/> lieve <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> grave <input type="checkbox"/> gravissimo
Altre possibili valutazioni	
Grado di rischio inerente	



- alto
- medio
- basso



Norme di condotta

Tutti i Tesserati devono:

- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati.

I dirigenti sportivi e tecnici devono:

- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo.

Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;



- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I genitori e i sostenitori devono:

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.

Presidi di controllo adottati dal FC MILANESE 1902

- Codice di Condotta Etica;
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;
- Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);
- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding;



3.7 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso di matrice religiosa

Condotta	
Abuso di matrice religiosa	
Situazioni specifiche di rischio individuate nell'FC MILANESE 1902 nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
<p>A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • isolare un tesserato a causa della propria fede religiosa o costringere un tesserato ad affrontare pregiudizi per la propria fede; • costringere i tesserati a partecipare a pratiche religiose che non condividono; • promettere ai tesserati successo professionale o altro beneficio in cambio della loro rinuncia a professare/praticare liberamente la propria fede religiosa ovvero della loro adesione ad una specifica fede religiosa; negare a un tesserato il diritto di indossare/ esporre simboli rappresentativi della propria fede religiosa (ad es. rosario al collo), purché non si tratti di simboli contrari al buon costume e fatte salve le specifiche regolamentazioni di gara; • impedire a un tesserato di esultare per un successo (ad es. dopo un goal in partita) ringraziando manifestamente il proprio dio; • negare a un tesserato il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa nei momenti liberi/di riposo da allenamenti (ad es. il momento della preghiera prima dei pasti in occasione di ritiri/trasferte); • imporre trattamenti e/o prestazioni sanitarie contrarie alla fede religiosa praticata dal tesserato (ad es. assunzione di alimenti non consentiti). 	
Grado di probabilità	Grado di impatto



**TUTELA
MINORI**



<input type="checkbox"/> improbabile	<input type="checkbox"/> lieve
<input checked="" type="checkbox"/> poco probabile	<input checked="" type="checkbox"/> medio
<input type="checkbox"/> molto probabile	<input type="checkbox"/> grave
<input type="checkbox"/> altamente probabile	<input type="checkbox"/> gravissimo



Altre possibili valutazioni

Grado di rischio inerente

- alto
- medio
- basso

Norme di condotta

Tutti i Tesserati devono:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I dirigenti sportivi e tecnici devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;





- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino se' o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I genitori e i sostenitori devono:

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;



- non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto.

Presidi di controllo adottati dal FC MILANESE 1902

- Codice di Condotta Etica;
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Attivita` di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;
- Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);
- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding;



3.8 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo

Condotta
Bullismo, cyberbullismo
Situazioni specifiche di rischio individuate nel FC MILANESE 1902 nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- *denigration*, offendere con soprannomi denigratori, parolacce e/o insulti;
- *body-shaming*, ovvero deridere qualcuno per l'aspetto fisico, attraverso insulti, derisioni, giochi di parole, allusioni anche per il tramite di social media;
- pubblicare online frasi o immagini che possono nuocere alla salute o allo sviluppo fisico (in caso di minorenni), mentale, psicologico, morale o sociale. Se la pubblicazione online riguarda materiale ritraente la vittima colpita da uno o più aggressori si parla di *happy slapping* o *cyberbashing*;
- *cyberstalking*, che rappresenta la versione online del reato di stalking e che mira a molestare, minacciare e perseguire l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione;
- *exclusion*, che consiste nell'allontanamento intenzionale di un tesserato da un gruppo (anche online, ad esempio da una lista di amici, da una chat etc.);
- *flaming*, che avviene usualmente in rete e che mira a generare conflitti offendendo in pubblico la vittima con toni violenti e volgari;
- *harassment*, riguarda il compimento di molestie effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, parole o comportamenti persistenti verso una singola persona, volti a causare disagio emotivo e psichico;
- *impersonation*, che riguarda l'assunzione dell'identità in rete di un'altra persona mirata a danneggiare la vittima e la sua reputazione, compiendo azioni lesive a suo nome e sottraendo informazioni riservate al network di amici della stessa;
- *outing and trickery*, consiste nella diffusione di informazioni ottenute dalla vittima in contesti intimi e molto personali. Pertanto, il cyberbullo potrebbe diffondere confidenze spontanee o immagini riservate della vittima su chat o sms. Talvolta, capita che il bullo convinca con l'inganno la vittima a condividere informazioni imbarazzanti per poi diffonderle ad altri utenti, oppure che minacci di farlo qualora la vittima non si dimostri pronta ad esaudire le sue richieste;
- *revenge porn*, che consiste nella pubblicazione o diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona ivi rappresentata;

- *sexting*, che riguarda l'invio attraverso i mezzi informatici di materiale eroticamente esplicito, come immagini, video, fotografie, testi scritti, audio, in cui vengono esplicitate intenzioni sessuali, senza il consenso della persona ritratta o al fine di recare un danno alla vittima.

Grado di probabilità	Grado di impatto
<input type="checkbox"/> improbabile <input checked="" type="checkbox"/> poco probabile <input type="checkbox"/> molto probabile <input type="checkbox"/> altamente probabile	<input type="checkbox"/> lieve <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> grave <input type="checkbox"/> gravissimo
Altre possibili valutazioni	
Grado di rischio inerente	
<input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	
Norme di condotta	
<p>Tutti i Tesserati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati; • astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo; • garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo; 	





- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I dirigenti sportivi e tecnici devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati;
- coinvolgere i genitori e le famiglie (anche tramite riunioni periodiche) nel processo educativo degli atleti minori, fornendo strumenti e risorse atti a prevenire il cyberbullismo;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;





- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
- sensibilizzare gli atleti, specie se minorenni, al corretto e responsabile utilizzo degli smartphone e dei contenuti multimediali, oltre che dei *social media*.

Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino se' o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- prevenire l'utilizzo in modo inappropriato di dispositivi elettronici (in particolare, cellulari) in luoghi particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti diffamatori a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.



I genitori e i sostenitori devono:

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo;
- non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati;
- astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media (ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sugli atleti o sulle loro famiglie). In particolare, non acquisire immagini che possano ritrarre e identificare gli atleti, nonché diffondere le stesse ovvero qualsiasi altra informazione inerente gli atleti minori tramite app di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram e simili), Social media (Facebook, Instagram, Tik tok, e simili) e siti web, anche durante le competizioni, se non in presenza del consenso espressamente prestato (da entrambi i genitori o dal legale rappresentante qualora minore ovvero dal minore di età pari o superiore a 14 anni).

Presidi di controllo adottati dall'FC MILANESE 1902

- Codice di Condotta Etica;
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;
- Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);
- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding;



3.9 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione di comportamenti discriminatori

Condotta	
Comportamenti discriminatori	
Situazioni specifiche di rischio individuate nell'FC MILANESE 1902 nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
<p>A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usare epiteti razzisti contro tesserati di colore o di altre etnie; • negare alle tesserate (atlete e non) pari opportunità o trattamento rispetto ai tesserati, attraverso, ad esempio ma non solo, limitazioni di accesso agli impianti sportivi e preclusione di partecipazione ad attività sportive e/o funzioni del FC MILANESE 1902; • insulti e cori razzisti rivolti a tesserati di fede diversa; • insulti o attacchi contro tesserati sulla base del loro orientamento sessuale. 	
Grado di probabilità	Grado di impatto
<input type="checkbox"/> improbabile <input checked="" type="checkbox"/> poco probabile <input type="checkbox"/> molto probabile <input type="checkbox"/> altamente probabile	<input type="checkbox"/> lieve <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> grave <input type="checkbox"/> gravissimo
Altre possibili valutazioni	



**TUTELA
MINORI**



Grado di rischio inerente

- alto
- medio
- basso

Norme di condotta



**TUTELA
MINORI**



Tutti i Tesserati devono:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I dirigenti sportivi e tecnici devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;



**TUTELA
MINORI**



- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino se' o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- non utilizzare un linguaggio offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in ogni caso lesivo della dignità, dell'onore e della reputazione altrui;



**TUTELA
MINORI**



- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

genitori e i sostenitori devono:

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati.

Presidi di controllo adottati dall'FC MILANESE 1902

- Codice di Condotta Etica;
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;
- Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);
- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding;